

CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominato anche l'Ateneo), con sede legale e sede amministrativa in Trieste, Piazzale Europa 1, C.F. 80013890324, è rappresentata dalla Magnifica Rettore, Prof.ssa Donata Vianelli, legittimata alla sottoscrizione del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2026 (prot. n. 139715)

E

Il Comitato Nazionale Italiano della Camera di Commercio Internazionale (di seguito denominato “**ICC Italia**”), Partita IVA 01017671007, C.F. 01863550586, con sede in Roma, in Via Barnaba Oriani 34, indirizzo PEC icc@pec.iccitalia.org, legalmente rappresentato dal Presidente, dott. Ettore Pietrabissa

nel proseguo denominate congiuntamente anche “Parti”;

PREMESSO CHE

- L'Ateneo, ai sensi della Legge 9 maggio 1989. n. 168 e del suo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 261 del 14 marzo 2012 e ss.mm.ii, è un istituto pubblico di istruzione che ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica e della didattica, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 1 del proprio Statuto;
- ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, l'Ateneo opera nell'ambito della ricerca e della didattica, che persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti.
- ai sensi dell'art.3.7 del proprio Statuto, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ateneo può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti;
- L'Ateneo è organizzato in Dipartimenti e Scuole che portano avanti le attività di ricerca e didattica;
- il Comitato Nazionale Italiano della Camera di Commercio Internazionale, ICC Italia, è un'associazione riconosciuta senza scopo di lucro costituita nel 1920 quale Comitato Nazionale della Camera di Commercio Internazionale (ICC - International Chamber of Commerce), organizzazione con sede a Parigi, il cui fine fondamentale è la promozione di un'economia aperta a livello mondiale e lo sviluppo delle relazioni commerciali internazionali anche al fine di contribuire al mantenimento della pace e delle amichevoli relazioni tra i popoli, la quale in qualità di Special Observer presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, offre un canale privilegiato per l'avvio di collaborazioni con le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate, tra cui la Food and Agriculture Organization (FAO), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e il Programma alimentare mondiale (WFP), favorendo il coinvolgimento di imprese nell'ambito di progetti di sviluppo e cooperazione internazionale;
- ICC Italia, per la realizzazione diretta e indiretta dei suoi scopi, promuove e svolge varie attività, tra cui: contribuire alla formulazione di posizioni e linee guida sui principali aspetti del commercio internazionale, promuovere l'armonizzazione del diritto e degli usi uniformi nel commercio internazionale, offrire supporto tecnico-giuridico per l'internazionalizzazione delle imprese, promuovere iniziative dedicate alla formazione e informazione, promuovere e diffondere pubblicazioni rilevanti nel settore di attività, coinvolgendo i comitati nazionali della rete di ICC, i propri associati (imprese, professionisti, operatori del settore) e istituzioni nazionali e internazionali.
- In particolare, ICC Italia promuove un sistema aperto di commercio aperto e investimenti internazionali, una gestione aziendale responsabile e un approccio globale alla regolamentazione supportando e coinvolgendo professionisti e imprese italiane di ogni settore e dimensione nell'affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dalla globalizzazione. A tali fini, ICC Italia contribuisce all'elaborazione di standards e prassi globalmente riconosciute e utilizzate;
- In particolare, ICC Italia ha lanciato i Global Trade Talks, un dialogo sul commercio globale e sui mercati e sulle sfide geopolitiche e di regolamentazione giuridica dei mercati, pensati per creare un confronto diretto tra

imprese, istituzioni e professionisti, al fine di elaborare proposte concrete e best practices per rafforzare il ruolo del commercio come motore di cooperazione e pace;

- Si configura un interesse scientifico diretto dell'Ateneo e di ICC Italia allo svolgimento di attività comuni di studio, ricerca, formazione, divulgazione e public engagement nell'ambito del commercio internazionale; delle relazioni internazionali; del diritto commerciale e dei contratti internazionali; del diritto dell'arbitrato internazionale e del diritto agroalimentare, con particolare riferimento ai settori sui quali attualmente si focalizza l'attività di ICC.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione quadro (di seguito Convenzione).

Art. 2 – Finalità e oggetto della collaborazione

La presente Convenzione è finalizzata a promuovere attività di collaborazione non esclusiva tra le Parti nel campo del diritto nazionale e internazionale in materia commerciale, dei contratti internazionali, dell'arbitrato, in materia agroalimentare, mediante attività di studio, ricerca, formazione, divulgazione e public engagement.

La collaborazione intende promuovere iniziative congiunte, quali progetti di ricerca, gruppi di lavoro, seminari o conferenze, attività di consulenza, etc., che trattino argomenti di interesse per entrambe le Parti. La collaborazione intende altresì favorire lo scambio di materiali, pubblicazioni, dati e informazioni nell'ambito della cooperazione tra le Parti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8, 12 e 13 della presente Convenzione.

Art. 3 – Accordi attuativi

La presente Convenzione quadro contiene i principi e le disposizioni generali che costituiscono la cornice della collaborazione tra le Parti, le quali – qualora sia necessario - potranno accordarsi in merito alla realizzazione di singoli programmi e progetti di formazione, ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca (attività di public engagement, divulgazione, sensibilizzazione e trasferimento tecnologico) sui temi richiamati all'art. 2 e che saranno regolamentati attraverso specifici Accordi attuativi (di seguito Accordi). Gli Accordi potranno assumere diverse forme (convenzioni e contratti) e si inseriranno nel quadro di una programmazione oppure saranno di volta in volta concordati tra le Parti, nei limiti delle risorse umane, organizzative e finanziarie di cui ognuna dispone.

Gli Accordi dovranno contenere le disposizioni relative a:

- a) lo specifico progetto e i referenti per ciascuna delle Parti;
- b) le attività da svolgere di competenza di ciascuna Parte;
- c) gli obiettivi dell'attività di formazione, ricerca e valorizzazione dei risultati della ricerca da raggiungere e l'eventuale reportistica;
- d) eventuali intese specifiche in materia di proprietà intellettuale, pubblicazioni e privacy;
- e) la definizione degli oneri finanziari connessi alle attività previste e le modalità di pagamento nonché, le fonti di sovvenzionamento.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Articolo 4 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in

concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 7, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

La presente disposizione non costituisce né comporta patto di esclusiva né limitazione preventiva dell'operatività di ICC Italia durante il periodo di vigenza della presente Convenzione Quadro, e non esclude la conclusione di accordi simili con altri Atenei, istituzioni, centri di ricerca o soggetti interessati.

Art. 5 – Partecipazione congiunta per l'assegnazione di eventuali finanziamenti

Le Parti convengono sull'opportunità di promuovere e/o partecipare ad attività di formazione e ricerca di interesse comune; pertanto, possono presentare progetti per l'assegnazione di finanziamenti a livello nazionale, europeo e internazionale.

Art. 6 – Obblighi delle Parti

Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si impegnano a darne esecuzione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e nei modi previsti dalla normativa vigente.

In particolare, ICC Italia si impegna a:

- coinvolgere, per quanto possibile, docenti e ricercatori dell'Ateneo per attività di ricerca e formazione promosse da ICC Italia, specialmente in materia di diritto internazionale, diritto del commercio e dei contratti internazionali e diritto dell'arbitrato;
- coinvolgere, per quanto possibile, l'Ateneo nell'organizzazione di uno o più eventi del Global Trade Talks promossi da ICC Italia;
- realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione degli Accordi di cui all'art. 3 con la massima diligenza e secondo standard di elevata qualità e professionalità;
- garantire il costante rispetto delle norme vigenti sul trattamento economico e normativo dei propri dipendenti, in particolare sarà sempre garantita la presenza di idonee coperture assicurative del proprio personale contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

In particolare, l'Ateneo si impegna a:

- mettere a disposizione le necessarie risorse umane, conoscenze ed esperienze, nonché le proprie attrezzature scientifiche;
- valutare il coinvolgimento, per quanto possibile, di partner privati e aziende partner di ICC nelle proprie attività di ricerca e formazione;
- realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione degli Accordi di cui all'art. 3 con la massima diligenza e secondo standard di elevata qualità e professionalità;
- garantire il costante rispetto delle norme vigenti sul trattamento economico e normativo dei propri dipendenti, in particolare sarà sempre garantita la presenza di idonee coperture assicurative del proprio personale contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

Per l'attuazione della presente Convenzione le Parti si impegnano a mettere a disposizione proprie risorse umane, le cui modalità di utilizzazione verranno stabilite opportunamente nei singoli Accordi di cui all'art. 3 compatibilmente con la disponibilità delle stesse in relazione ai rispettivi impegni istituzionali e programmi di attività.

Art. 7 – Responsabili scientifici e comunicazioni

La responsabilità scientifica ed il coordinamento della presente Convenzione è affidata al Dott. DOMENICO PAUCIULO, Ricercatore di diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Per ICC Italia è referente della presente Convenzione l'Avvocato ERCOLE DE VITO, Chief Operative Officer presso ICC Italia.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere comunicata come di seguito indicato all'altra Parte.

Le modalità per la concreta esplicazione della collaborazione saranno concordate tra i due responsabili, in coerenza con quanto espresso nella presente Convenzione.

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- all’attenzione del Responsabile scientifico: Domenico Pauciulo e-mail: DOMENICO.PAUCIULO@dispes.units.it; PEC: ateneo@pec.units.it;
- a ICC Italia all’attenzione del referente: e-mail: ercole.devito@iccitalia.org; PEC icc@pec.iccitalia.org.

Art. 8 – Riservatezza

Poiché le Parti, per la realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione, potranno scambiarsi informazioni e notizie confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, metodologia, dati, analisi, rapporti, studi, documenti, esse si impegnano, durante la vigenza della presente Convenzione a non utilizzare, senza il reciproco consenso scritto, alcuna informazione riservata salvo che per lo scopo per cui la stessa è stata acquisita, ovvero a non divulgare dette informazioni riservate a qualsiasi terza parte, nonché ad adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che il proprio personale di qualunque categoria e qualifica coinvolto nelle attività, mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto riguarda informazioni e documenti dei quali venisse a conoscenza nell’ambito delle attività oggetto della presente Convenzione. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 9 – Clausola di limitazione di responsabilità

ICC Italia non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.

L’Università non assume le obbligazioni di ICC Italia né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di ICC Italia.

È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte da ICC Italia; è parimenti esclusa ogni garanzia di ICC Italia per le obbligazioni contratte dall’Università.

Articolo 10 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 11 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l’uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare la risoluzione dell’accordo.

Art. 12 – Proprietà Intellettuale

Le Conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima (Background), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*Sideground*). I risultati e i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione e sviluppati congiuntamente dalle Parti saranno di titolarità di ICC Italia e dell’Ateneo in parti uguali, salva diversa regolazione prevista negli accordi attuativi, che le parti si impegnano a negoziare con correttezza e buona fede.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare, alcun nome, marchio, o altra designazione dell’altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo espresso consenso scritto.

Art. 13 – Pubblicazioni

Salvo diverso accordo tra le Parti, da regolarsi in eventuali accordi attuativi, i diritti sui risultati delle ricerche svolte congiuntamente nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione sono di titolarità di entrambe le Parti.

I risultati delle ricerche saranno utilizzati e pubblicati dalle parti secondo le modalità concordate.

Art. 14 – Privacy

Ciascuna Parte è titolare autonomo dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui alla presente Convenzione. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (*Data Protection Impact Assessment*), nonché la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

L'Università degli Studi di Trieste dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@units.it

ICC Italia dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile all'indirizzo e-mail: antonio.falasca@iccitalia.org.

Art. 15 – Sicurezza

Le Parti considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto della presente Convenzione come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.).

Le attività di cui alla presente Convenzione contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte delle attività. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

Art. 16 - Copertura assicurativa

Le Parti dichiarano che il personale coinvolto nelle attività (da intendersi in senso lato come personale avente un rapporto di lavoro formalizzato con le stesse a qualsiasi titolo, inclusi quindi eventuali collaboratori), beneficia di idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

In occasione di iniziative di formazione, in ragione della quota di iscrizione versata i partecipanti alle iniziative (corsi, seminari, workshop, etc.) godono di apposita assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi stipulata da parte della Scuola.

Articolo 17 – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 18 – Durata e recesso

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità fino al 31 dicembre 2029 con facoltà di rinnovo.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente qualora, per esempio, ritenessero più opportune altre forme di collaborazione ovvero qualora ritengano che i risultati raggiunti non soddisfino pienamente le proprie esigenze.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno nei casi previsti agli articoli 4 e 8.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, all'attenzione dei Responsabili di cui all'art. 7. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita, fermo restando il reciproco impegno di condurre a compimento le attività in corso al momento del recesso o dello scioglimento della presente Convenzione con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al terzo comma.

Art. 19 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione quadro e/o degli Accordi attuativi di cui all'art. 3.

Solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo e fermi gli strumenti della normativa vigente per la composizione stragiudiziale delle liti nei casi in cui gli stessi siano previsti a pena di improcedibilità, ciascuna delle Parti sarà libera di adire l'autorità giudiziaria e, segnatamente, il Foro di Trieste, che le parti espressamente convengono quale foro esclusivamente competente alla decisione delle controversie relative alla presente Convenzione e/o agli Accordi, e alla loro esecuzione, interpretazione o scioglimento.

Art. 20 – Oneri Fiscali

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale differita. L'imposta di bollo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta in modalità virtuale dall'Ateneo (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993) La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

Art. 21 – Disposizioni finali

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e nei relativi allegati, si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.

Trieste
Per Università degli Studi di Trieste,
Rettrice
Prof.ssa Donata Vianelli

Roma
Per ICC Italia
Presidente
Dott. Ettore Pietrabissa

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.